

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1986

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica all'articolo 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio» (1789), d'iniziativa dei deputati Serrentino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 1, 3
JANNELLI (PSI), relatore alla Commissione 1

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica all'articolo 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore de-

gli agenti e rappresentanti di commercio» (1789), d'iniziativa dei deputati Serrentino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica all'articolo 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio», d'iniziativa dei deputati Serrentino, Bozzi, Cristofori, Labriola, Pellicanò, Piro, Reggiani, Visco, Baslini, Battistuzzi, Facchetti, Patuelli, Arisio, Da Mommio, Ferrari Marte, Bianchini, Moro, Orsenigo, Sangalli e Usellini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Jannelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

JANNELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, con la legge 2 febbraio 1973, n. 12, si è provveduto a disciplinare la

natura ed i compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, nonchè il riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio. L'articolo 6 di detta legge, in particolare, concerne la misura dei contributi da versare all'ENASARCO e al primo comma stabilisce i massimali ed i minimali.

Per una maggiore intellegibilità delle questioni che sono state poste con il disegno di legge n. 1789 al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati il 22 aprile scorso, è opportuno che io rilegga alla Commissione il primo comma del citato articolo 6. Esso recita: «Il contributo per la erogazione delle pensioni di cui all'articolo 2, fissato nella misura del 3 per cento a carico del preponente e del 3 per cento a carico dell'agente e del rappresentante di commercio, si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale di lire 9.000.000 annue» — cifra elevata, con la disposizione del 1983, a 24.000.000 — «qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e di lire 7.500.000» — elevate a 10.000.000 — «per ciascun preponente in ogni altro caso. Il contributo non può comunque essere inferiore alle lire 60.000 annue» — elevate a lire 240.000 — «per ciascun preponente nel primo caso ed alle lire 36.000 annue» — elevate a 120.000 — «per ciascun preponente nel secondo caso».

La Camera dei deputati ha ritenuto di articolare il primo comma dell'articolo 6 in modo diverso e, con l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, ha stabilito quanto segue: «All'articolo 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, le parole: "qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente", sono sostituite dalle seguenti: "qualora l'agente o il rappresentante di commercio eserciti la sua attività per un solo preponente"».

Dico subito che la dizione dell'articolo 1 approvato dall'altro ramo del Parlamento

non soddisfa molto, soprattutto perchè, se la *ratio* della modifica è quella di rendere impossibile per le case mandanti vincolare e impegnare gli agenti e i rappresentanti di commercio con clausole, più o meno esplicite, che vietano loro l'esercizio di più mandati, essa non può venire realizzata con una formulazione che lascia adito a dubbi. Da quello che si può evincere dal testo della Camera, infatti, abolendo le parole «sia impegnato ad esercitare...» si mette in luce questo obbligo di carattere giuridico da parte del mandatario, cioè dell'agente o del rappresentante di commercio, di esplicitare la sua attività in favore di un solo preponente; ma i dubbi non possono essere del tutto fugati con la nuova formulazione proposta. In verità questo obiettivo potrebbe essere invece raggiunto qualora si facesse riferimento a clausole contrattuali che non possano essere interpretate come un vincolo per l'agente e il rappresentante di commercio a non assumere altri mandati.

Per tali motivi riterrei opportuno, appunto per meglio esplicitare l'esigenza che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati si prefigge di soddisfare, proporre all'attenzione dei colleghi un emendamento che, lasciando inalterata l'attuale formulazione del primo comma dell'articolo 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, aggiunga un comma di tale tenore: «Qualora l'agente o il rappresentante di commercio non sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente, sono nulle tutte le clausole contrattuali che limitano la facoltà dell'agente o rappresentante di commercio di assumere una pluralità di mandati da parte di mandanti concorrenti».

Credo che attraverso questa formulazione si possa arrivare ad una migliore esplicitazione degli obiettivi che si intendono perseguire con il provvedimento in oggetto, eliminando le preoccupazioni di coloro che hanno proposto questo disegno di legge al fine di evitare gli inconvenienti registrati nel passato e consistenti nel fatto che le ditte mandanti ponevano con clausole, più o meno esplicite, una limitazione all'attività degli agenti e rappresentanti di commercio.

Infatti alcune ditte mandanti preferiscono

impegnare il mandatario con clausole contrattuali, senza però sottostare all'obbligo di versare gli adeguati contributi: in altre parole, la casa mandante, poichè non vuole versare i contributi fino ad un massimale di 24 milioni annui, preferisce impegnare l'agente o il rappresentante di commercio mediante clausole contrattuali, senza peraltro consentire — e ciò artatamente — di esplicitare un'attività plurimandataria. In tal modo le ditte mandanti possono più agevolmente sottrarsi all'obbligo di versare i contributi per il massimale indicato, obbligo che deriverebbe loro qualora l'agente o il rappresentante di commercio fosse impegnato soltanto con una casa mandante.

Pertanto ritengo che la formula più idonea potrebbe essere quella di dichiarare nulle le clausole contrattuali che limitano la facoltà dell'agente o del rappresentante di commercio di assumere una pluralità di mandati, purchè essi siano compatibili tra loro e quindi non siano per conto di ditte concorrenti.

Riassumendo, nel primo comma si contemplerebbe l'ipotesi dell'agente o rappresentante di commercio, così come è oggi previsto, impegnato a svolgere la sua attività in favore di un solo mandante; nel secondo comma aggiuntivo, da me proposto, si con-

templerebbe invece l'ipotesi in cui l'agente o il rappresentante di commercio svolgano un'attività plurimandataria. In tal modo si eviterebbe un'eventuale illiceità nei confronti dell'ENASARCO, che ha tutto l'interesse che i contributi previdenziali siano correttamente versati in base a questi rapporti, che da un punto di vista giuridico sono regolati da contratti.

Questo è il suggerimento che sottopongo all'attenzione della Commissione perchè i colleghi possano valutarlo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Jannelli; la sua chiarissima relazione ci ha posto di fronte alla necessità di un approfondimento della materia. Proporrei, pertanto, di rinviare la discussione del disegno di legge in titolo.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**I lavori terminano alle ore 10,20.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei
resoconti stenografici*
DOTT. ETTORE LAURENZANO